



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il Municipio di Novaggio, richiamati l'art.192 LOC, l'art. 44 RaLoc e il Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 1 gennaio 1992

con risoluzione municipale 8652 del 04 marzo 2013

## ORDINA

### **Art. 1**

***Accesso ai centri di raccolta rifiuti solidi urbani, scarti vegetali, ingombranti  
Utenti autorizzati***

Il servizio di raccolta organizzato dal Comune di Novaggio e i relativi centri di raccolta possono essere utilizzati unicamente dalla economie domestiche residenti nel Comune e dalla aziende con sede a Novaggio e per i soli rifiuti prodotti nel Comune.

### **Art. 2**

***Modalità di deposito rifiuti solidi urbani (RSU)***

I rifiuti solidi urbani devono essere depositati mediante l'utilizzo di sacchi da 17/35/110 litri nei punti di raccolta designati dal Comune e attrezzati di contenitori interrati.

Di regola il deposito dei rifiuti nei contenitori interrati è autorizzato in ogni orario e in tutti i giorni dell'anno.

### **Art. 3**

#### ***Rifiuti ingombranti domestici e rifiuti speciali***

La raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali (date, luogo di raccolta, modalità di raccolta) è disciplinata dalle comunicazioni emanate dal Municipio nel corso dell'anno.

### **Art. 4**

#### ***Modalità di deposito degli scarti vegetali***

Gli scarti vegetali vanno depositati nell'apposita piazza di compostaggio che il comune mette a disposizione della cittadinanza.

Possono consegnare scarti vegetali alla piazza comunale unicamente:

- cittadini domiciliati o residenti a Novaggio fino a un massimo di un mc /giorno.
- giardinieri che eseguono lavori di giardinaggio nelle proprietà site a Novaggio, previo possesso di una dichiarazione che comprovi la provenienza degli scarti vegetali fino a un massimo di un mc / giorno.

Al di sopra di tale quantitativo il costo sarà di 15 CHF al metro cubo.

Ai privati cittadini è data possibilità di accesso illimitato alla piazza di compostaggio. Qualora il Municipio constatasse abusi nell'utilizzo della piazza di compostaggio si riserva la facoltà di limitare l'accesso a delimitate fasce orarie.

Vengono accettati scarti vegetali di ogni genere , salvo quelli derivanti dall'abbattimento di piante ad alto fusto .

#### **L'apertura ai veicoli è limitata ai seguenti giorni e orari:**

##### **marzo – novembre**

mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

sabato dalle ore 14:00 alle ore 17:00

##### **dicembre – febbraio**

sabato dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Il Municipio si riserva facoltà di modifica di giorni e orari a dipendenza della necessità.

Gli scarti vegetali devono essere consegnati puliti da ogni materiale estraneo quale : ferro, terra, sassi, filo di ferro, sacchi o legacci in plastica e contenitori. Il materiale deve essere deposto ordinatamente e nel modo più compatto possibile secondo le indicazioni dei responsabili della piazza.

Sono esclusi dal deposito i materiali estranei quali calcinacci , sassi, terra, contenitori , sacchi e legacci in plastica , vetro , metalli, scarti di cucina non vegetali.

**Art. 5**  
**Controlli**

Gli incaricati del Comune sono autorizzati a compiere i controlli di tutti i rifiuti consegnati , ad aprire i sacchi che si suppone siano stati consegnati in modo irregolare per risalire all'autore dell'atto abusivo.

**Art. 6 Multa**

Qualsiasi contravvenzione alla presente ordinanza verrà sanzionata dal Municipio con una multa sino ad un massimo di fr. 10'000.--, a norma dell'articolo 145 LOC e 37 del Regolamento comunale.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali **06 marzo 2013 al 20 marzo 2013** periodo durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

L'ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione.

Con la presente ordinanza è abrogata ogni altra regolamentazione a questo riguardo

  
**Il Sindaco**  
Romani Paolo

  
**PER IL MUNICIPIO**

**La Segretaria**  
Cappelli Tiziana

